

Azienda di Servizi alla Persona
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
 E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

Seduta del giorno 5 febbraio 2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

| Consiglio di Amministrazione: | | | Presenti | Assenti |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Dott.ssa | Laura Iris Ferro | Presidente | X | |
| Dott. | Bruno Perboni | Vice Presidente | X | |
| Dott. | Luigi Davide Clerici | Consigliere | X | |
| Dott.ssa | Francesca Crippa | Consigliere | X | |
| Dott. | Prof. Marcello Crivellini | Consigliere | X | |
| Dott. | Prof. Francesco Longo | Consigliere | X | |
| On.le | Tiziana Maiolo | Consigliere | X | |

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

| PROT. | Direzione o Area proponente o competente per materia: | Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento | Parere di regolarità contabile del | Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia |
|--------|---|---|--|--|
| | | | Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria | Responsabile dell' Area Tecnica e Patrimonio |
| 193/08 | AREA TECNICA E PATRIMONIO | | Rag. Battista Laselva | Dott. Alessandro Lombardo |

OGGETTO: Ratifica Ordinanza Presidenziale n. 1/2013 del 23.01.2013 avente per oggetto: "Ricorso al TAR Lombardia di M A S – Costituzione in giudizio".

Il Consiglio di Amministrazione,

vista la Ordinanza Presidenziale n. 1/2013 del 23.01.2013 avente per oggetto: "Ricorso al TAR Lombardia di M A S – Costituzione in giudizio";

condivisi i motivi d'urgenza che hanno giustificato l'adozione del suindicato provvedimento e il contenuto della decisione nel merito;

letto l'art. 8 comma 3 lett. g dello Statuto dell'Ente che prescrive che le Ordinanze Presidenziali debbano essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva alla data di adozione del provvedimento;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

- 1) di ratificare ad ogni effetto l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2013 del 23.01.2013 avente per oggetto: "*Ricorso al TAR Lombardia di Milano - A. S. - Costituzione in giudizio*" con cui si disponeva di conferire mandato professionale all'avv. Massimo Meraviglia, Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali e legale interno dell'Azienda, «*per la costituzione in giudizio e per resistere alle argomentazioni ex adverso dedotte, nonché derivanti e connesse ad eventuali successive domande, compresa la facoltà di presentare ricorso incidentale anche per ottenere la liquidazione del saldo dell'indennizzo dell'esproprio del 2010 e di assumere tutte le iniziative giudiziali utili a tutela di questo Ente, anche nell'eventuale fase di motivi aggiunti*».
- 2) di dare atto, ai sensi dell'Art. 22 comma 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 04.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo per la necessità di consentire la prosecuzione nell'esecuzione dell'atto come sopra ratificato.


4

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO

Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 23 gennaio 2013

Ordinanza Presidenziale n° 1 /2013

| <u>DIREZIONE O AREA PROPONENTE O COMPETENTE PER MATERIA</u> | Responsabile dell'Area proponente/ Responsabile del procedimento | Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria dell'atto del Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria | Parere di regolarità tecnica e di legittimità del Responsabile dell' Area Tecnica e Patrimonio |
|---|---|---|---|
| <u>AREA TECNICA E PATRIMONIO</u> | | Rag. Battista Laselva |  Dott. Alessandro Lombardo |

Ratificata con Deliberazione Consiliare n.° 2=29 del 05.02.2013

| | | | | | |
|------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Prot. 193/08 | Oggetto: Ricorso al TAR Lombardia di M Costituzione in giudizio. | M | A | S | - |
|------------------------|---|----------|----------|----------|----------|

Il Presidente,

premessi:

- che questa Amministrazione era proprietaria dei terreni identificati catastalmente al foglio 7, particelle 490, 492, 501, 509, 510, in forza di donazione del sig. B G, come da atto di accettazione a cura del Notaio Rivera del 05.02.1993, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vigevano in data 23.03.1993 e di Milano in data 19.03.1993;
- che nell'anno 2008 il Comune di Parona manifestava l'interesse ad espropriare alcune particelle (501, 509 e 510) per fini di interesse generale;
- che con atto di citazione per l'accertamento dell'avvenuto trasferimento a titolo originario per *usucapione* della proprietà dei terreni suddetti, il sig. A M conveniva in giudizio la sig.ra B M A sorella del sig. B G, precedente intestataria dei terreni;
- che l'atto di citazione indicato era stato notificato alla sig.ra B M A ai sensi dell'art. 143, co. 2, c.p.c. (notifica nei confronti di persona con residenza "sconosciuta") in

data 11.02.2008, quando la sig.ra B era già defunta da diciannove anni, infatti è deceduta il 19.01.1989;

- che il procedimento civile proseguiva in contumacia della sig.ra Bonetti, in quanto il sig. M non ne comunicava in giudizio il decesso, chiudendosi innanzi al Tribunale di Vigevano con la sentenza n. 100 del 12.03.2009 che riconosceva l'intervenuta usucapione a favore di A M ;
- che nell'anno 2010 si chiudeva la procedura di esproprio da parte del Comune di Parona nei confronti dell'ASP IMMeS e PAT, relativa ai terreni identificati catastalmente al foglio 7, particelle 501, 509 e 510, con la liquidazione a favore dell'Amministrazione dell'80% dell'indennità di esproprio pari a € 5.593,25;
- che in data 11.01.2011 veniva notificato a questa Azienda atto di *chiamata in garanzia* nel giudizio civile R.G. 2102/2010 da parte del Comune di Parona di manleva per quanto domandato dal sig. A M ; quest'ultimo, infatti, dichiarandosi proprietario dei terreni identificati catastalmente al foglio 7, particelle 490, 492, 501, 509, 510, in forza della sentenza n. 100/2009, chiedeva il pagamento della somma di € 31.495,00 a titolo di indennità di esproprio per i mappali 501, 509 e 510;
- che con Provvedimento Commissariale n. 30 del 10.06.2011 si autorizzava *«il rappresentante legale a resistere in giudizio e ad impugnare la sentenza n. 100/2009 emessa dal Tribunale di Vigevano con "opposizione di terzo" o con qualunque altra modalità ritenuta opportuna, nel medesimo giudizio o con impugnazione autonoma, conferendo mandato giudiziale per tutte le attività di cui sopra all'avv. Massimo Meraviglia, dirigente responsabile della Direzione Affari Generali e Legali, e all'avv. Sabrina Allisio, collaboratore amministrativo professionale esperto, munendolo di procura alle liti, al fine d'impugnare la sentenza n. 100/2009 e di svolgere le argomentazioni a difesa dell'Ente a seguito dell'atto di citazione in garanzia del Comune di Parona, comprensiva della facoltà di chiamare terzi e di svolgere domande riconvenzionali, in previsione dell'udienza fissata per il giorno 11.10.2011, che implica la costituzione in giudizio, almeno 20 giorni prima dell'udienza citata»;*
- che in data 27.12.2012 veniva notificato a questa Azienda ricorso al TAR Lombardia da parte del sig. M A S contro il Comune di Parona e l'ASP IMMeS e PAT per l'annullamento previa sospensiva e la declaratoria di inefficacia del *decreto di esproprio* per opere di pubblica utilità emesso con provvedimento dirigenziale del Comune di Parona n. 586 del 11.10.2012 nei confronti del sig. M (prot. 4711) relativo ai mappali Foglio 7 particelle 510, 1337, 1339 e 1334 del catasto terreni (con la precisazione che i mappali 1337 e 1339 derivano dal frazionamento del mappali 509; e il mappale 1334 dal frazionamento del mappale 501);
- che il nuovo decreto di esproprio prevede la liquidazione a favore del sig. M del saldo del 20% (pari a € 1.299,65) che, invece, deve essere liquidato a favore dell'Azienda;

ritenuto opportuno costituirsi anche nel giudizio amministrativo visto che il fatto costitutivo delle richieste del sig. M ha origine dalla medesima sentenza del Tribunale Civile di Vigevano n. 100 del 12.03.2009 (che riconosceva l'usucapione a favore di A M) già oggetto del Provvedimento Commissariale n. 30 del 10.06.2011;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente responsabile della UO competente in materia espresso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere favorevole del Direttore Generale f.f. in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;


DISPONE

per quanto indicato in premessa,

- 1) **di prendere atto** del ricorso del 27.12.2012 al TAR Lombardia da parte del sig. M A. S contro il Comune di Parona e l'ASP IMMeS e PAT per l'annullamento previa sospensiva e la declaratoria di inefficacia del decreto di esproprio per opere di pubblica utilità emesso con provvedimento dirigenziale del Comune di Parona n. 586 dell'11.10.2012 nei confronti del sig. M (prot. 4711) relativo ai mappali Foglio 7 particelle 510, 1337, 1339 e 1334 del catasto terreni;
- 2) di costituirsi nel summenzionato giudizio e di conferire, a tal fine, mandato professionale all'avv. Massimo Meraviglia, Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali e legale interno dell'Azienda, munendolo di procura alle liti per la costituzione in giudizio e per resistere alle argomentazioni *ex adverso* dedotte, nonché derivanti e connesse ad eventuali successive domande, compra la facoltà di presentare ricorso incidentale anche per ottenere la liquidazione del saldo dell'indennizzo dell'esproprio del 2010 e di assumere tutte le iniziative giudiziali utili a tutela di questo Ente, anche nell'eventuale fase di motivi aggiunti;
- 3) di evidenziare che il presente provvedimento viene assunto in via d'urgenza poiché l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione delle istanze cautelari si terrà probabilmente il prossimo 29.01.2013 ed il termine per depositare memorie e costituirsi in giudizio scade il 25.01.2013, nell'intesa che il medesimo è soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8, c.3, lett. g) dello Statuto dell'Ente.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Laura Iris Ferro)



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Giovanni Maria Soro)

